

Codice A1419A

D.D. 27 gennaio 2020, n. 17

L. 383/2000 e L.R. 7/2006 e s.m.i. Diniego di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Cuneo - dell'Associazione di promozione sociale "PRO NIELLA TANARO", con sede legale in Niella Tanaro (CN)- - C.F. 93031190049.



ATTO N. DD-A14 17

DEL 27/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L. 383/2000 e L.R. 7/2006 e s.m.i. Diniego di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Cuneo - dell'Associazione di promozione sociale "PRO NIELLA TANARO", con sede legale in Niella Tanaro (CN)- - C.F. 93031190049.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore";

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione di promozione sociale "PRO NIELLA TANARO", con sede legale in Niella Tanaro (CN)- c.f. 93031190049 (prot. 47831/A1513B del 28.10.2019);

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione (ns. prot. n. 48394/A1513B del 29.10.2019);

Considerato che con nota protocollata n. 55399/A1513B del 6.12.2019, veniva comunicata all'Associazione la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, al fine di integrare la documentazione diretta a suffragare l'istanza di iscrizione, evidenziando in particolare le seguenti carenze: a) istanza priva di marca da bollo, di copia dell'atto costitutivo, di certificato di attribuzione del codice fiscale, di copia del libro associati o aderenti e del registro dei volontari; b) scheda di iscrizione mancante delle indicazioni sulla costituzione e sull'eventuale iscrizione in altri Registri, nonché delle informazioni richieste al punto "attività di volontariato"; c) statuto mancante

di requisiti specifici per APS; d) situazione economica che non dà evidenza di spese per l'assicurazione dei volontari;

Dato atto che la sopracitata nota prot. n. 55399/A1513B del 6.12.2019 richiedeva eventuali osservazioni entro 30 giorni, ed al contempo comunicava che in caso di mancata risposta l'ufficio avrebbe proceduto con il diniego di iscrizione;

Preso atto che entro il termine indicato di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, inviata tramite PEC, nulla è pervenuto da parte dell'Associazione a riscontro della richiesta di integrazione dei documenti;

Considerato, pertanto, che l'Associazione non ha presentato integrazioni ed osservazioni in grado di suffragare la richiesta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Cuneo, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 117/2017 che ha introdotto il Codice del Terzo Settore, prevede che dal 3/8/2017 è in vigore detto nuovo Codice;
- legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);
- DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;
- legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;
- Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;
- Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

determina

- di non iscrivere, per le motivazioni in premessa descritte, al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, l'Associazione "PRO NIELLA TANARO", con sede legale a Niella Tanaro (CN), codice fiscale 93031190049;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Fto Antonella Caprioglio